

NOTE SUL DIRITTO PARTICOLARE DELLE CONFERENZE EPISCOPALI

I. CONSIDERAZIONI GENERALI.

Il CIC promulgato da Giovanni Paolo II dà ampio spazio al diritto particolare. Il Concilio Vaticano II, sottolineando la funzione delle chiese particolari nell'edificazione dell'unica Chiesa di Cristo, considera con particolare attenzione le diverse circostanze in cui si svolge la vita delle comunità cristiane. L'importanza della dimensione particolare di cui il Concilio pose le fondamenta teologiche, soprattutto nel Decr. *Christus Dominus*, ha un adeguato riflesso nel diritto.

Il Codice del 1983 ha attribuito in più luoghi alle Conferenze episcopali la competenza di specificare determinate materie mediante norme particolari; ciò al fine di garantire che le soluzioni adottate siano frutto di studio e di decisioni collegiali e siano omogenee per l'intero territorio di una nazione o paese. Il riconoscimento di tali competenze ha spesso fondamento nei documenti dell'ultimo Concilio ⁽¹⁾.

Come è noto, nei primi schemi del Codice le competenze delle CE ⁽²⁾ in materia erano più estese di quelle previste dal Codice promulgato. Tuttavia il CIC rappresenta un momento importante dello sviluppo delle Conferenze episcopali (cfr. can. 455 § 1), dalle quali in buona parte dipende la stessa applicazione del Codice. Lo studio del diritto particolare delle Conferenze episcopali, ha perciò un crescente interesse canonistico ⁽³⁾. Nelle pagine che seguono mi propon-

(1) Per questo aspetto, cfr. *Codex Iuris canonici Fontium annotatione*, Città del Vaticano 1989.

(2) CE = Conferenza episcopale/Conferenze episcopali.

(3) In questa linea si devono menzionare le recenti pubblicazioni che raccolgono gli statuti di diverse Conferenze Episcopali (R. ASTORRI, *Gli statuti delle Conferenze episcopali. I, Europa*, Padova, 1987; I.C. IBAN, *Gli statuti delle Conferenze epi-*

go di fare una presentazione sistematica delle disposizioni emanate dalle CE in attuazione del CIC.

Tralascero in questa sede i problemi attinenti alla natura teologica e giuridica delle CE (4), limitandomi ad esporre la normativa riguardante il CIC da esse emanata, evidenziando i problemi di maggiore rilievo.

L'attenzione per gli aspetti pratici non deve però indurre a dimenticare le implicazioni e i problemi di fondo che pongono le CE nell'organizzazione della Chiesa, oggetto di studi e approfondimenti anche a livello ufficiale (5), anzi deve servire a considerarli con realismo: dalla ricerca di un inquadramento ecclesiologico adeguato sino ai chiarimenti sulla terminologia poi adottata (la stessa incertezza sulla denominazione di questi organismi *Conferentia Episcopalis* o *Episcoporum conferentiae*? non è che un riflesso dei sottostanti problemi essenziali) (6).

Un primario interesse riveste il problema dell'individuazione delle competenze attribuite dal CIC alle Conferenze. Il Codice infatti talora prevede chiaramente che la CE dovrà o potrà dettare norme su una materia, altre volte si limita a richiederne il suo consenso, oppure ancora le affida una competenza di natura amministrativa, ecc., ma non precisa in che modo concreto la Conferenza espletterà la sua competenza; cosicché nell'identificare quali siano le competenze loro attribuite, le Conferenze giungono a risultati diversi, anche se vi è

scopali. II, America, Padova, 1989) e le delibere in attuazione del CIC (J.T. MARTÍN DE AGAR, *Legislazione delle Conferenze Episcopali complementare al CIC*, Milano, 1990).

(4) La bibliografia fondamentale su questo tema si può trovare in G. FELICIANI, *Le Conferenze episcopali*, Bologna, 1974, Id., *Voce Conferenze Episcopali*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. VIII, Roma, 1988; H. LEGRAND, J. MANZANARES, A. GARCIA, *Naturaleza y futuro de la Conferencias Episcopales. Actas del Coloquio Internacional de Salamanca*, Salamanca, 1988; J.I. ARRIETA, *Conferenze episcopali e vincolo di comunione*, in *Ius Ecclesiae* (1/1989), p. 3-22; J.L. GUTIÉRREZ, *La conferenza episcopale come organo sopradiocesano nella struttura ecclesiastica*, ivi, p. 69-91.

(5) Com'è noto l'assemblea generale del Sinodo dei Vescovi del 1985, in riferimento alle CE chiese « che venga più ampiamente e profondamente esplicitato lo studio del loro *status* teologico e soprattutto il problema della loro autorità dottrinale » (*Relatio finalis*, 7 dicembre 1985, in *EV* 9/1779-1818). Una prima bozza di studio, del 1 luglio 1987, è stata pubblicata in *EV* 10/1844-1913.

(6) Si noti ad es. come l'aggettivo *episcopale* sia di regola usato per qualificare gli organismi interni delle Conferenze, mentre quelli delle singole chiese particolari sono di solito chiamati *diocesani*; questa distinzione convenzionale può essere utile, purché non si dimentichi che, sotto il profilo sostanziale, entrambi gli organismi hanno natura episcopale.

un nucleo sostanziale comune intorno al quale si collocano le varianti.

Un primo criterio per dare ordine sistematico alla materia è quello di distinguere tra i canoni che esigono quale necessaria l'attività delle CE e quelli che ne consentono o rendono possibile l'intervento. Un elenco al riguardo, molto attendibile per quanto non ufficiale, si trova nell'allegato alla Lettera del Cardinale Segretario di Stato dell'8 novembre 1983 (7), con la quale questi sollecita l'attività legislativa delle Conferenze, complementare al CIC, per evitare un vuoto legale che ne avrebbe impedito la piena attuazione (8).

Molte CE dunque, avvalendosi della propria competenza, hanno legiferato nelle materie previste dal CIC.

Dal punto di vista formale l'insieme di norme emanate da una CE ha un diverso grado di articolazione interna. La gran parte delle Conferenze hanno promulgato specifiche norme per ciascun canone che lo richiedesse, sì che vi è una diretta corrispondenza tra la statuzione della Conferenza e il canone al quale si riferisce. In questo modo ogni norma complementare è indipendente dalle altre ed è invece collegata al canone di cui è sviluppo.

Altre Conferenze — poche — hanno cercato di elaborare un insieme organico di norme che, come nel caso di Malta, formano un codice di diritto particolare, con rinvii interni, allegati, ecc.

Altre CE hanno seguito un sistema misto, formato da disposizioni specifiche in attuazione di singoli canoni, e di complessi organici di norme per talune materie, come quelle del matrimonio, dei beni temporali, del diaconato permanente, dei registri e della *ratio institutionis sacerdotalis*.

(7) Lettera *Certaines Conférences*, ai Presidenti delle Conferenze episcopali, in « *Communicationes* » (1983), p. 135-139, anche in *Ius Ecclesiae* (1/1989), p. 349-352; testo italiano in *Notiziario CEI*, n. 7 (23 dicembre 1983), p. 233-236.

(8) Per una diversa classificazione, mirante a distinguere tra competenze normative, competenze amministrative e atti di concorso, cfr. W. AYMANS, *Wesensverständnis und Zuständigkeiten der Bischofskonferenz im Codex Iuris Canonici von 1983*, in *AKK* 157 (1983), p. 46-61.

Quanto alla problematica più specifica riguardante la potestà normativa delle Conferenze e la natura giuridica dei loro decreti si vedano V. GÓMEZ IGLESIAS, *Los Decretos generales de las Conferencias episcopales*, in *Ius Canonicum* XXVI (1986) p. 271-285; E. LABANDEIRA, *Clasificación de las normas escritas canónicas*, in *Ius Canonicum* XXIX (1989), p. 692-693; C. DE DIEGO-LORA, *Competencias normativas de las Conferencias Episcopales*, in *Ius Canonicum* XXIV (1984), p. 525-557; Id., *La potestad de régimen de las Conferencias episcopales en el « Codex » de 1983*, in *Ius Ecclesiae* (1/1989), p. 23-46.

Guardando l'attività delle CE sotto il profilo dei contenuti, emerge come esse abbiano talora dovuto legiferare con urgenza su materie nuove, di cui non avevano la necessaria esperienza. È dunque da prevedere che non poche delle norme così emanate saranno riviste, passato qualche tempo, al fine di meglio adeguarle allo scopo loro proprio.

Diverse sono state le forme di promulgazione e di pubblicazione. Molte Conferenze, indotte anche dai riferimenti di cui ai cann. 8 § 2, 29 e 455 § 3, hanno colto l'occasione per fissare specificamente la forma di promulgazione dei loro atti⁽⁹⁾. Altre invece hanno affrontato questo problema in maniera indiretta, in occasione della promulgazione delle loro norme complementari al CIC senza deliberare direttamente su di esso⁽¹⁰⁾.

Per quanto concerne la *recognitio* da parte della Santa Sede, di cui al can. 455 § 2, è bene ricordare come essa sia espressa con *Decreto* dalla Congregazione per i Vescovi o dalla Congregazione *De Propaganda Fide*⁽¹¹⁾; il decreto, usando una formula che è ormai *praxis curiae*, fa riferimento alla presentazione alla Santa Sede delle norme approvate da una Conferenza episcopale *ut rite recognoscerentur*, ed aggiunge che, presentate dal Card. Prefetto al Santo Padre, questo *prout in adnexo exemplari continentur, probavit seu confirmavit* tali norme.

Il termine *recognoscere* sembra dunque indicare un'attività complessa e difficile da precisare, poiché approvazione e conferma non sono la stessa cosa, anche se dal tenore dei decreti della Congregazione, sembra che i due termini siano considerati equivalenti. In qualche occasione viene adoperato lo stesso verbo *recognoscere* per esprimere la decisione del Papa sui Decreti delle Conferenze episcopali⁽¹²⁾.

⁽⁹⁾ Australia, Austria, Cile, Germania, Canada, Venezuela, Gambia-Liberia-Sierra Leone, Inghilterra-Galles, Irlanda, Malta, Scozia.

⁽¹⁰⁾ Belgio, Italia, Messico, Spagna, Berlino, Nicaragua, El Salvador, Svizzera.

⁽¹¹⁾ Cfr. Cost. Ap. *Pastor Bonus*, 28 giugno 1988, AAS 80 (1988), 841-934, art. 82 e 89.

⁽¹²⁾ Ad esempio, il Decreto del 26 maggio 1984, con riferimento a diverse risoluzioni della CE francese, afferma che il Santo Padre *recognoscere dijudicavit* (*Bulletin Officiel de la Conférence des Évêques de France*, 30 (1986), p. 443).

Anche le Conferenze traducono in modo non univoco il verbo *recognoscere*; per esempio quella svizzera lo traduce come: *ratificare, approvare, reconnaître, approu-*

Quanto poi all'inciso *prout in adnexo exemplari continentur*, esso indica la possibilità che solo talune delle norme presentate dalla CE alla Santa Sede ottengano la necessaria *recognitio*.

Il Decreto della Congregazione si chiude con la clausola *contrariis quibusvis minime obstantibus*. Essa si riferisce al Decreto di *recognitio*, e dovrà sempre essere interpretata alla luce della normativa del Codice, sviluppata e attuata dai decreti delle Conferenze; ma ovviamente essa non può coprire né confermare una legge della Conferenza che fosse *iuri superiori contraria* (can. 135 § 2) ⁽¹³⁾.

La Congregazione per i Vescovi, in ottemperanza delle norme organizzative della Curia romana, prima di concedere la *recognitio* ha sempre consultato gli altri dicasteri competenti per materia, sottoponendo al loro esame le decisioni delle Conferenze episcopali. Ciò a volte si riflette anche nei decreti ricognitivi nei quali sono citati in modo generico o specifico i dicasteri che sono stati sentiti (*auditis Dicasteriis, audita sacra Congregatione pro...*) ⁽¹⁴⁾. Per disposizione della Cost. Ap. *Pastor Bonus* (art. 157), prima che venga concessa la *recognitio*, le Congregazioni competenti devono chiedere il parere tecnico-giuridico del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi.

Le osservazioni di qualche dicastero hanno, difatti, indotto in taluni casi a richiedere rettifiche o modifiche dei decreti delle CE. Si possono cogliere riferimenti a queste osservazioni in alcuni decreti di promulgazione emanati dalle CE, ed anche nella corrispondenza tra la Conferenza e la Congregazione che, a volte, è stata pubblicata insieme alla normativa complementare ⁽¹⁵⁾. La prassi seguita dalla

ver, approbieren. Altre si esprimono in termini tali come *confirmar, to review, kenntnisnahmen*, ecc.

⁽¹³⁾ L'espressione « diritto particolare » riveste un duplice significato in rapporto al diritto comune: può indicare le norme particolari deroganti le generali dettate dallo stesso legislatore; può indicare le norme dettate da un legislatore inferiore (che non possono derogare quelle del superiore, salvo specifiche ipotesi). Il diritto particolare emanato dalle Conferenze Episcopali rientra in questa seconda categoria.

⁽¹⁴⁾ Cfr. il Decreto citato nella nota 12 e gli altri emanati dalla CE della Francia; il Decreto del 17 novembre 1984 che riconosce le norme della CE iugoslava; ecc.

⁽¹⁵⁾ Ad es. il decreto di promulgazione delle norme della CE del Brasile, del 27 febbraio 1986, dice nel preambolo: « diversi dicasteri espressero osservazioni e proposte di correzioni che furono opportunamente esaminate, accolte e votate nella 23^a Assemblea generale della CNBB » (*Comunicado mensal* 397 (1 febbraio 1986) p. 51).

Santa Sede è stata comunque quella di sollecitare dalle CE la revisione delle norme presentate, tenendo conto delle osservazioni degli organismi della Curia.

II. PROFILI PARTICOLARI.

Seguendo l'ordine sistematico del Codice, diamo una visione d'insieme delle deliberazioni delle CE nelle diverse materie attribuite alla loro competenza.

1. *Ministeri laicali.*

Per i ministeri stabili di lettore ed accolito il can. 230 § 1 attribuisce alle CE il compito di fissare con decreto l'età e le qualità dei candidati. L'età fissata in Europa e per lo più di 25 anni ⁽¹⁶⁾, e negli altri continenti intorno ai 20 ⁽¹⁷⁾; le qualità richieste sono molto diverse e si possono riassumere come segue:

- a) maturità e coerenza di vita cristiana;
- b) formazione, soprattutto nella conoscenza della Sacra Scrittura e della liturgia;
- c) impegno di servizio verso la comunità.

Sembra importante sottolineare come diverso sia il criterio per stabilire *chi* chiama al ministero e l'intervento dell'autorità nella ricezione e nell'esercizio di questi ministeri. Quasi sempre, infatti, è richiesta la chiamata o accettazione del Vescovo, dell'Ordinario del luogo o del Superiore religioso. In certi paesi è stato stabilito un

Nella lettera del presidente della CE della Colombia al Prefetto della Congregazione *pro Episcopis* del 18 dicembre 1985, si fa riferimento alle osservazioni ricevute da diversi dicasteri romani (cfr. *Legislación canónica: Normas complementarias para Colombia*, pubblicato dalla CE colombiana, 1986, p. 57).

Anche nella Prefazione alle *Norme complementari* fatta dalla Segreteria Generale della Conferenza messicana si dice che « alcuni Dicasteri... fecero le loro osservazioni e le inviarono alla CEM per le opportune valutazioni » (p. 2).

⁽¹⁶⁾ Francia, Germania, Jugoslavia, Italia, Portogallo, Spagna, Gambia-Liberia-Sierra Leone, Haïti, Repubblica Dominicana, Nicaragua. Nelle Honduras 24 anni.

⁽¹⁷⁾ 18 anni in: Ecuador, Venezuela, Panamá, Messico, Perù, El Salvador; 20 anni in: Colombia, Bolivia (i non sposati), Olanda; 21 in: Bénin, Canada, Filippine, India, Malta, Scandinavia, Svizzera.

Le CE di Africa del Nord, Cile e Bolivia (per i candidati sposati) indicano l'età di 30 anni. Quella del Brasile la maggiore età.

controllo di tipo negativo, nel senso che l'autorità può opporsi a che un candidato riceva o eserciti il ministero, se vi sono giusti motivi; ad es. in Germania il Vescovo può sospendere dall'esercizio del ministero, in Portogallo può farlo l'Ordinario in modo temporaneo o definitivo e occasionalmente il parroco. Nelle Filippine il permesso per esercitare il ministero deve essere rinnovato ogni anno. Nel Bénin la sospensione avviene in maniera automatica quando il ministro si mette in situazione irregolare.

2. *Diaconato permanente.*

Le competenze delle Conferenze episcopali sul diaconato permanente riguardano la formazione, la recita della Liturgia delle ore e l'età.

Per la formazione, il can. 236 ⁽¹⁸⁾ attribuisce alla Conferenza il compito di emanare le necessarie prescrizioni distinguendo tra i giovani e gli uomini di età più matura, sempre sulla base di un piano triennale. Si tratta di una materia complessa ed articolata, che le CE hanno disciplinato seguendo tre linee:

a) rifacendosi ad un piano di formazione già esistente, che viene mantenuto in vigore: Colombia, Scandinavia, Australia, Italia, Spagna;

b) elaborando *ex novo* norme per la formazione dei diaconi: Guatemala, Porto Rico, Cile;

c) rinviando ad un momento successivo l'emanazione di tali norme.

In alcuni casi le soluzioni sono variamente combinate; ad es. tracciando le linee del futuro piano formativo (Brasile) o aggiungendo nuove norme a quelle esistenti (Ecuador). In Belgio la competenza è stata trasferita al Vescovo diocesano.

Per la recita quotidiana della Liturgia delle ore (can. 276 § 2, 3°) quasi tutte le CE hanno stabilito che i diaconi permanenti devono recitare le Lodi e i Vespri ⁽¹⁹⁾. In Ecuador devono recitare anche Compieta, in Porto Rico soltanto le Lodi e Compieta. In alcuni de-

⁽¹⁸⁾ Cfr. LG 29, AG 16; MP *Sacrum diaconatus ordinem*, 18 giugno 1967 (AAS 59 (1967) 697-704); MP *Ad pascendum*, 15 agosto 1972 (AAS 64 (1972) 534-540).

⁽¹⁹⁾ In Brasile, Panama e Cile soltanto è obbligatoria la recita di una di queste ore canoniche, a scelta.

creti vi è l'invito a recitare tutto l'Ufficio divino (Cile, Brasile, Salvador). In Perù è consentito sostituire una delle due ore con l'Ufficio delle letture.

Il can. 1031 nel § 2 fissa come età minima per il diaconato permanente 25 anni per i celibi e 35 per gli sposati, ma nel § 3 attribuisce alla CE la facoltà di fissare un'età superiore. Si tratta di una facoltà che la maggior parte delle Conferenze non ha ritenuto opportuno utilizzare, perché le età previste dal diritto comune rispondono alle esigenze del loro territorio. Alcune hanno utilizzato questa facoltà fissando a 30 anni l'età per i celibi (Repubblica Dominicana e Brasile).

3. *Presbiteri.*

Il Codice attribuisce alle CE la competenza a statuire su determinate materie riguardanti lo statuto canonico dei presbiteri. Innanzitutto stabilisce che sia emanata dalla CE una *Ratio institutionis sacerdotalis* nazionale (can. 242 § 1) che deve essere approvata dalla Santa Sede. Si tratta di un compito complesso che va di là dell'aspetto meramente decisionale, e che in alcuni casi non è stato ancora realizzato; infatti in taluni dei decreti finora emanati (Brasile, Australia, Cile, Argentina, Francia, Belgio, ecc.) non si fa riferimento a questo piano di formazione⁽²⁰⁾. In altri casi si è riusciti a preparare la *Ratio*, mantenendo ed aggiornando secondo il *Codex* quella esistente (Porto Rico, Colombia, Canada, India, Berlino, Ecuador, Germania, Filippine, Italia, Austria, Svizzera): l'invito ad elaborare un piano nazionale di studi era infatti presente nella *Optatam totius* n. 1, e molte Conferenze lo avevano già affrontato.

Alla CE è, poi, affidato il compito di emanare norme più precise sull'abito ecclesiastico dei chierici (can. 284)⁽²¹⁾. Si tratta di un aspetto importante della disciplina del clero — nel quale, come è noto, si sono verificati degli abusi — che il legislatore supremo desidera ripristinare, consapevole dell'importanza che ha per la vita dei chierici e di tutto il popolo cristiano, nell'attuale società secolarizzata.

⁽²⁰⁾ La CE della Scozia risponde che lo sta elaborando.

⁽²¹⁾ Cfr. MP *Ecclesiae sanctae*, I, 25 § 2d. I diaconi permanenti non hanno questo obbligo, se il diritto particolare non stabilisce diversamente (can. 288). A volte l'abito ecclesiastico ha per loro la stessa funzione che per coloro che sono obbligati. La CE del Belgio si rivolge in generale « agli ecclesiastici », per cui si potrebbe ritenere che abbia voluto includerli.

L'abito clericale è una testimonianza di dedizione a Dio (*ex hominibus assumptus*) e di servizio agli uomini, in primo luogo agli altri fedeli (*pro hominibus constitutus*); un servizio specifico (*in his, qui sunt ad Deum*)⁽²²⁾.

Tenendo presente la norma generale, secondo la quale « i chierici devono portare un abito ecclesiastico decoroso » (can. 284), è lasciato alla Conferenza episcopale del paese la definizione più concreta di cosa debba intendersi per abito decoroso.

In generale le CE hanno stabilito l'uso della tonaca o del *clergyman*. Vi sono decreti che precisano anche alcuni dettagli quali il colore, il colletto romano (Porto Rico, Rep. Dominicana), i motivi di questa prescrizione (Argentina, Irlanda) o l'avvertenza che l'abito clericale non esime dall'uso degli ornamenti prescritti per le cerimonie (Ecuador, Colombia).

In alcuni paesi è consentito l'uso di altro tipo di vestiario o segni clericali come l'abito — degno, serio, scuro... — con la croce quale segno della condizione clericale (Filippine, Ecuador, Colombia, Scandinavia, Uruguay⁽²³⁾). A volte si è tenuto conto dei chierici religiosi stabilendo anche l'abito del loro istituto (Venezuela, Ecuador).

La forza e il tono con cui è determinata la disciplina dell'abito clericale sono molti diversi: da quello chiaramente imperativo, tipico delle leggi, a quello meramente esortativo o persuasivo. Non si deve però dimenticare che la competenza attribuita dal can. 284 alla CE è quella di stabilire il tipo di vestiario che si ritiene adeguato ad un chierico in quel luogo, non invece l'obbligo di portarlo, che è già imposto dal canone⁽²⁴⁾.

È, infine, da ricordare che in alcuni paesi questa normativa è stata impropriamente riferita ai sacerdoti, mentre il can. 284 parla di chierici.

Il CIC attribuisce alle Conferenze anche il compito di emanare norme sul sostentamento dei parroci in pensione, per i quali deve provvedere il Vescovo diocesano (can. 538 § 3). Si tratta in realtà di un aspetto specifico del sostentamento del clero, che alcune Conferenze hanno, quindi, risolto entro tale quadro (Francia, Brasile,

(22) Cfr. Eb 5, 1.

(23) In questo paese la croce deve essere approvata dalla CE.

(24) Quelle del Canada e dell'Australia non stabiliscono nulla di preciso, ma semplicemente ordinano ai chierici di vestire in modo che possano essere riconosciuti come tali, in Australia però si lascia al Vescovo la facoltà di stabilire in concreto l'abito adeguato nel suo territorio.

ecc.). In diversi paesi il problema — almeno in parte — rientra nell'ambito della legge civile, poiché i chierici usufruiscono della Assistenza sociale dello Stato (Spagna, Canada, Ecuador, Lussemburgo, Scandinavia). In altri paesi esiste (Santo Domingo, Francia⁽²⁵⁾, Colombia) o verrà istituito un sistema di previdenza sociale per i chierici (Scozia, Guatemala, Filippine). Vi sono paesi nei quali è comunque riconfermato che provvedere al sostentamento dei parroci in pensione è un'obbligo del Vescovo della diocesi (CD 31d)⁽²⁶⁾. In Jugoslavia è stato previsto che ogni diocesi abbia un fondo (una fondazione) a questo scopo, se non si è provveduto diversamente.

Infine il CIC attribuisce alle assemblee nazionali dei Vescovi il compito di stabilire per il presbiterato un'età superiore ai 25 anni previsti dal can. 1031 § 1. Molte Conferenze, come hanno fatto per il diaconato permanente, si sono adeguate all'età stabilita dal Codice, implicitamente (Brasile, Colombia, Filippine, ecc.) o esplicitamente (Argentina, Ecuador, Venezuela, Malta).

4. *Laici.*

Per quanto riguarda i laici alle CE è attribuita la competenza a statuire in ordine alla possibilità o alle condizioni della loro partecipazione in aspetti specifici del ministero gerarchico⁽²⁷⁾.

Il can. 766 prevede che i laici possano predicare in determinate circostanze *iuxta Episcoporum conferentiae praescripta*. L'importanza del tema e delle relative prescrizioni delle diverse CE richiedono uno studio sufficientemente ampio ed approfondito⁽²⁸⁾; noi ci limiteremo ad evidenziare soltanto alcuni aspetti.

In alcuni casi la CE si limita a dire che spetta al Vescovo autorizzare i laici a predicare abitualmente (Uruguay, Brasile, Portogallo, Panama, Canada, Irlanda, Venezuela, Cile), anche se in alcuni luoghi può farlo anche il parroco (Nigeria, Berlino) almeno occasionalmente (Cile, Venezuela, Brasile). In altri paesi chi deve dare l'autorizzazione è l'Ordinario del luogo o quello Religioso (Porto Rico, Scandina-

(25) In Francia è stato stabilito un sistema assai dettagliato per tutti i sacerdoti.

(26) Berlino, Cile, Rep. Dominicana, Colombia, Inghilterra-Galles, Brasile.

(27) Cfr. Esort. Ap. *Christifideles laici*, 30 dicembre 1988, n. 23, nota 23.

(28) Si veda a questo proposito G. FELICIANI, *La prédication des laïcs dans le code*, in *L'Année canonique* 31 (1988), p. 117-130; D. LE TOURNEAU, *La prédication de la parole de Dieu et la participation des laïcs au « munus docendi »: fondements conciliaires et codification*, in *Ius Ecclesiae* (1/1990), p. 101-125.

via, El Salvador, Italia, Spagna, Colombia, Honduras). La forma dell'autorizzazione è molto varia: si parla di mandato (Honduras, Italia, Uruguay, Portogallo), di missione canonica (Spagna), di permesso (Porto Rico), di licenza (Colombia), di facoltà (Ecuador), di autorizzazione (Portogallo).

Altre Conferenze, come quella di Malta, hanno elaborato norme più particolareggiate. Ma quasi tutte ricordano — come fa il can. 766 — che l'omelia della Messa è riservata al sacerdote o al diacono. È da segnalare per serietà e rigore tecnico la disciplina della CE colombiana. Nel Perù si esige che la predicazione sia previamente approvata dal Vescovo. In certi posti la facoltà di predicare può far diventare a chi la riceve « Ministro de la Palabra » (Santo Domingo) o « Delegado de la Palabra » (Panama).

La maggioranza della CE sottolinea la necessità che un laico predichi soprattutto ove manchi un chierico idoneo. Tuttavia altre circostanze possono renderlo opportuno (Cile, Rep. Dominicana, Portogallo). Spesso, tra le condizioni che deve avere un laico per poter predicare è espressamente richiesta una vita coerente con la fede (Venezuela, Nigeria, Italia, Cile). In alcuni paesi l'autorizzazione a predicare è limitata nel tempo (Brasile, Francia: 3 anni, Filippine: 1 anno).

Il can. 1421 § 2 stabilisce che la CE può autorizzare che i laici siano nominati giudici. Si tratta di una eccezione, già prevista nel MP *Causas matrimoniales*, alla norma generale per la quale i giudici devono essere chierici (can. 1421 § 1).

Si può dire che tutte le Conferenze episcopali che hanno esaminato il problema hanno concesso questa autorizzazione; per lo meno nessuna l'ha negata esplicitamente⁽²⁹⁾. Quelle che non hanno toccato il problema⁽³⁰⁾ hanno forse scelto di concedere il permesso volta per volta quando lo richieda un Vescovo, sia perché il canone non esige che siano emanate norme né stabilite condizioni generali, sia perché l'organizzazione dei tribunali del paese non rende necessario il ricorso ai laici.

Varie le modalità di concessione dell'autorizzazione. L'hanno concessa in modo assoluto Scandinavia, Irlanda, Santo Domingo,

(29) Quella di Malta dice che per ora non li nominerà perché « attualmente non ci sono dei laici che possiedono le qualifiche necessarie ».

(30) Porto Rico, Cile, Guatemala, Lussemburgo, Francia, Scozia, Spagna, Africa del Nord, Australia, Bénin, Ghana, Haïti, Germania, Honduras, Nicaragua, Olanda, Rwanda, Uruguay, Venezuela.

Canada, Brasile, Ecuador, Messico, Berlino, Portogallo, Belgio, Svizzera, Jugoslavia, Italia, Inghilterra-Galles e altri.

In Colombia è stabilito che la nomina dei laici come giudici sia fatta dal Moderatore del tribunale, il quale è nominato a sua volta dai Vescovi che reggono i singoli tribunali. Nelle Filippine i Vescovi segnalano il laico che può essere giudice, ma è la CE a nominarlo, ed è escluso dalle cause nelle quali è parte un chierico e da quelle penali per dichiarare o imporre la scomunica o l'interdetto ⁽³¹⁾.

Le CE hanno in rapporto ai laici una terza competenza giuridica, riguardante la loro assistenza come testimoni qualificati alla celebrazione del matrimonio. Perché un Vescovo possa delegare questa facoltà ad un laico è, infatti, richiesto, secondo il can. 1112 § 1, il voto favorevole della rispettiva Conferenza, oltre al permesso della Santa Sede.

È da supporre che detto voto favorevole debba essere richiesto dal singolo Vescovo interessato per la sua diocesi; perciò la maggioranza delle Conferenze episcopali non ha fatto riferimento al tema, trattandosi di un atto singolare più che di un atto normativo. Qualche CE ha ritenuto invece opportuno affrontare il tema in modo generale. Così l'Ecuador ha stabilito nella sua 35^a risoluzione che:

Considerando las difíciles comunicaciones y la escasez del clero, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana pide a la Santa Sede autorización para que los Obispos en el Ecuador puedan delegar a seglares y religiosos, debidamente preparados, para que asistan al matrimonio como testigos cualificados, en nombre de la Iglesia (can. 1112, 1) ⁽³²⁾.

La CE canadese stabilisce direttamente che:

Conformément aux prescriptions du canon 1112, la Conférence des évêques du Canada décrète par la présente que là où des prêtres et des diacres ne sont pas disponibles, des laïcs compétentes peuvent être désignés par l'évê-

⁽³¹⁾ Inoltre si ricorda che per nominare giudice chi non abbia i titoli richiesti dal can. 1421 § 3 il Vescovo deve chiedere la dispensa alla Segnatura Apostolica.

⁽³²⁾ Non è facile capire se la facoltà richiesta deve intendersi indirettamente concessa con la *recognitio*, già ottenuta, di questa delibera o se è necessaria una approvazione diretta della Santa Sede sulla questione.

que dans des cas particuliers pour célébrer des mariages et recevoir le consentement matrimonial au nom de l'église ⁽³³⁾.

Ritengo che il Vescovo interessato oltre al voto favorevole della CE debba chiedere il permesso della Santa Sede per la sua diocesi; perciò le norme citate devono essere interpretate nel senso che in questi paesi il voto favorevole della Conferenza episcopale si può considerare già dato e riconosciuto dalla Sede Apostolica. In questo senso la CE messicana stabilisce con più precisione:

Donde se den las condiciones señaladas por el can. 1112, 1, el Ordinario de lugar puede, una vez obtenida la licencia de la Sede Apostólica, delegar a laicos, con tal que éstos reúnan los requisitos señalados por el can. 766, 2 (...) ⁽³⁴⁾.

5. *Organizzazione ecclesiastica.*

Alle Conferenze episcopali è stata attribuita la competenza a statuire in certe materie riguardanti organismi od uffici della struttura ufficiale della Chiesa. In primo luogo, secondo il can. 496, esse devono dettare norme sul consiglio presbiterale.

Si tratta di una competenza che è urgente esercitare, poiché gli statuti del consiglio presbiterale di ogni diocesi devono essere elaborati secondo quanto stabilito dalla CE.

Le Conferenze episcopali hanno esercitato la loro competenza molto diversamente. Per quanto riguarda il modo in cui il tema è stato trattato, alcune Conferenze, specie quelle di Malta e Olanda, lo hanno fatto con un regolamento ampio e dettagliato, recependo e sviluppando quanto stabilito nel Codice. In questo gruppo rientrano anche le delibere di Brasile, Portogallo, Spagna, Cile, Guatemala e Messico. La Conferenza della Nigeria allega al proprio decreto un progetto di statuto, da adattare alle circostanze di ogni chiesa particolare.

⁽³³⁾ Decreto n. 3.

⁽³⁴⁾ Ovviamente il rinvio al can. 766 § 2 è dovuto al fatto che la CE vuole stabilire per questi laici le stesse condizioni richieste perché siano ammessi a predicare: dovrebbe dire « ...requisitos señalados en relación al can. 766, 2 en estas normas complementarias » o qualcosa di analogo.

In modo simile hanno statuito le Conferenze di Bolivia, India, Cile e Perù.

In altri paesi è stata elaborata una disciplina più semplice, indicando i criteri più importanti che devono essere recepiti negli statuti dei consigli presbiterali. Le Conferenze della Repubblica Dominicana e della Colombia hanno elaborato uno schema breve, semplice e completo degli aspetti che devono essere disciplinati.

Venezuela, Italia, Jugoslavia e Scozia ritengono per ora sufficiente la normativa del Codice. L'Uruguay richiama in vigore alcune norme precedenti⁽³⁵⁾. In Ecuador è istituita una commissione di studio. La CE di Berlino fa piuttosto una interpretazione dei canoni del *Codex* sul consiglio presbiterale.

I temi maggiormente trattati in queste norme sono quelli concernenti la rappresentanza, l'equilibrio tra i membri eletti e quelli designati o di diritto⁽³⁶⁾, e la periodicità o frequenza delle riunioni del consiglio. La Conferenza scandinava, per le peculiari circostanze di quei paesi, ha stabilito che siano membri del consiglio presbiterale tutti i sacerdoti.

Le Conferenze episcopali, in tema di organizzazione ecclesiastica, hanno inoltre la possibilità di stabilire che le funzioni del collegio dei consultori siano affidate al capitolo cattedrale (can. 502 § 3), mantenendo in un certo senso in vita la normativa del CIC 17.

Dato il tenore della norma del Codice — di per se chiara —, il silenzio della CE ha un evidente significato negativo⁽³⁷⁾, mentre alcune decisioni esplicite potrebbero far sorgere dubbi: se, ad esempio, il Vescovo può affidare queste funzioni al capitolo anche se la CE non lo abbia stabilito; o se la CE può espressamente escludere questa possibilità, come hanno fatto le CE dell'Ecuador, Argentina, Belgio, Cile e — in modo meno esplicito — Italia e Malta.

Le Conferenze del Venezuela e del Messico hanno dichiarato di non voler fare uso della facoltà del can. 502 § 3⁽³⁸⁾. Altre rimettono la decisione al Vescovo (Canada, Irlanda, Svizzera).

(35) « Se reasumen los Estatutos emanados por esta Conferencia sobre esa materia el año 1972 ».

(36) Tra i quali sono di solito inclusi i vicari e il rettore del seminario maggiore. Cfr. can. 497, 2°.

(37) Non si sono finora pronunciate, e quindi non utilizzano la facoltà concessa dal canone: Brasile, Francia, Filippine, Germania, Honduras, Australia, Guatemala, Jugoslavia, Bénin, Bolivia, Berlino, Inghilterra-Galles, Rwanda, Santo Domingo, Porto Rico, Nicaragua, Scandinavia, Uruguay, Stati Uniti, Scozia.

(38) Ma la CE del Messico raccomanda ai Vescovi di astenersene.

Per quanto ci risulta, hanno risposto in modo affermativo soltanto le CE del Lussemburgo, dell'Olanda, dell'Austria e del Portogallo; quest'ultima solo per un periodo di 5 anni, al termine del quale si riserva di prendere una nuova decisione ⁽³⁹⁾.

In materia organizzativa le CE si sono infine dovute pronunciare sulla concessione ai Vescovi della facoltà di nominare parroci *ad certum tempus tantum*, secondo il can. 522, che pure stabilisce come regola generale la nomina a tempo indeterminato.

La maggioranza delle Conferenze ha riaffermato la validità di questa norma generale, consentendo però che in alcuni casi ⁽⁴⁰⁾ il Vescovo nomini parroci a tempo determinato, per lo più per un periodo di 6 anni rinnovabili ⁽⁴¹⁾. Nel quadro di questo orientamento generale, vi sono casi particolari nei quali si richiede che il Vescovo senta previamente il consiglio presbiterale (Canada, Guatemala) o il collegio dei consultori o il capitolo (Olanda).

È interessante il modo in cui le diverse Conferenze disciplinano il rinnovo della nomina. Alcune stabiliscono tassativamente che sia il periodo iniziale sia quelli successivi devono durare almeno 6 anni (Irlanda, Argentina); altre consentono che i periodi successivi siano più brevi (ad es. Rep. Dominicana). Le CE della Francia e della Colombia non parlano di rinnovo, ma di proroga ⁽⁴²⁾. Quelle del Portogallo, Svizzera e Spagna avvertono che si tratta di un permesso — quello di nominare parroci *ad tempus* — che il Vescovo non ha l'obbligo di utilizzare ⁽⁴³⁾.

6. *Registri.*

Un tema, che in un certo senso poteva anche essere incluso nel paragrafo precedente, riguarda i canoni che si occupano della tenuta dei registri.

Il can. 535 § 1 stabilisce che nella parrocchia si devono tenere oltre ai libri dei battezzati, dei matrimoni e dei defunti, gli altri libri

⁽³⁹⁾ Quella di Panama precisa che nel suo territorio non vi sono capitoli.

⁽⁴⁰⁾ Per necessità, motivi pastorali, giusta causa, ecc.

⁽⁴¹⁾ In Italia 9 anni. In Guatemala, 5 anni, a Malta 7 anni. La CE della Scandinavia non precisa il periodo.

⁽⁴²⁾ Quella francese precisa per giunta che la proroga non equivale al rinnovo per altri 6 anni.

⁽⁴³⁾ La CE portoghese stabilisce un sistema automatico di rinnovo, se il Vescovo non lo nega due mesi prima della scadenza del periodo.

prescritti dalla Conferenza episcopale o dal Vescovo; secondo il can. 895 la CE può inoltre decidere se le cresime devono essere annotate in un libro della Curia diocesana o della parrocchia.

I due problemi sono connessi e perciò spesso sono stati risolti congiuntamente. Tutte le Conferenze che si sono pronunciate sul can. 895 hanno affidato alle parrocchie la tenuta del registro delle cresime (44).

Ma oltre ai libri citati nel can. 535 § 1, lo stesso CIC stabilisce altri registri che devono tenere le parrocchie. Molte Conferenze hanno perciò richiamato alcuni di questi canoni, ad es. quelli riguardanti: i libri delle Messe e delle offerte (can. 958 § 1), il libro di inventario e contabilità (can. 1283, 2° e 3° e 1284 § 2, 7°), il libro dei catecumeni (can. 788 § 1) o quello delle pie fondazioni (can. 1307). Oltre a questi, a volte le CE ne prescrivono altri; da segnalare per il numero, quelli stabiliti dalla CE di Berlino, Austria (45) e Jugoslavia (46).

Talora è imposto l'obbligo di redigere la cronaca parrocchiale (Brasile, Berlino, Venezuela, Messico, Guatemala) (47).

7. Associazioni di fedeli.

Alcune poche Conferenze hanno utilizzato la generale competenza che il Codice attribuisce loro sulle associazioni nazionali di fedeli, regolamentando diversi aspetti di questa competenza: l'erezione e la soppressione di associazioni (can. 312 § 1, 2°, 320 e 326), l'approvazione o la *recognitio* degli statuti (can. 299 § 3, 314 e 322 § 2), la concessione di personalità giuridica (can. 322 § 1), la vigilanza (can. 305 § 1, 323 e 325 § 1) e la direzione (can. 315 e 319), la missione canonica (can. 313), la qualificazione come « cattolica » (can. 300) e altri interventi concreti (can. 316, 317 § 1 e 318).

(44) A Panama è lasciato alle parrocchie della capitale la scelta di inviare gli atti alla Curia. In Perù e a Malta la scelta è lasciata al Vescovo. A Malta in ogni diocesi vi sono norme in materia.

(45) Prima Comunione, conversioni, uscita dalla Chiesa, ritorno, elenco dei parrocchiani.

(46) Prima Comunione, atti, cronaca, registro, conversioni, *status animarum*, legati di Messe, pubblicazioni, proclami, alunni e diario dell'istruzione religiosa, malati.

(47) In Italia è solo raccomandato.

In questa materia spicca la normativa, dettagliata e tecnicamente molto interessante, della CE cilena. La Conferenza italiana si limita a stabilire gli organi che saranno competenti in materia: « La Presidenza, per l'istruttoria della pratica; il Consiglio Episcopale Permanente, per le decisioni in merito »; quella del Brasile a sua volta affida queste competenze alla Presidenza insieme alla Commissione Episcopale di Pastorale. La CE venezuelana stabilisce soltanto che si abbia un Registro delle associazioni nazionali.

8. *Educazione.*

Il can. 804 § 1 stabilisce il principio che l'educazione religiosa cattolica dipende, qualunque sia il modo in cui venga impartita, dall'autorità ecclesiastica e distribuisce le competenze su questa materia tra la CE e il Vescovo diocesano. Alla CE spetta emanare norme generali, al Vescovo di organizzarla e controllarne la realizzazione.

Si tratta di un ampio settore normativo sulla funzione magisteriale della Chiesa. La predetta suddivisione delle competenze non implica che le CE debbano necessariamente emanare norme, poiché queste spesso già preesistevano al nuovo Codice e hanno conservato il loro valore dopo la sua promulgazione. Per cui non poche CE hanno semplicemente stabilito che continuano a rimanere in vigore le norme, concordatarie o meramente ecclesiastiche, anteriori al *Codex* ⁽⁴⁸⁾. Si tratta dunque di una competenza che verrà esercitata nella misura in cui sarà necessario emanare norme nuove o aggiornare quelle vigenti; perciò molte Conferenze — soprattutto quelle europee — non fanno riferimento al can. 804 § 1 nei loro decreti di applicazione del CIC ⁽⁴⁹⁾. In alcuni di questi paesi, l'educazione cattolica è inoltre oggetto di rapporti concordatari.

Alcune CE hanno tuttavia colto l'invito del CIC per emanare nuove norme sull'educazione cattolica (che non equivale a scuola cattolica). In Ecuador, ad esempio, sono stati individuati 21 punti con direttive precise sugli obiettivi, la collaborazione genitori-scuola, gli aiuti statali, l'educazione alle virtù, la formazione dei docenti, ecc.

⁽⁴⁸⁾ Scandinavia, Uruguay, Italia, Venezuela, Spagna. La CE colombiana spiega perché non vengono emanate nuove norme.

⁽⁴⁹⁾ In questo senso: Belgio, Lussemburgo, Germania, Portogallo, Francia, Malta, Inghilterra-Galles, Scozia, Austria, Canada, Filippine, Porto Rico.

Nel Salvador sono state emanate norme generali su tutti i cann. del Libro III che rinviano alle Conferenze episcopali. In Messico, tenendo presente la situazione del paese, si distingue tra centri educativi cattolici *de iure* o *de facto* e gli altri. I primi sono tenuti ad insegnare la fede e l'etica cattolica, ai secondi viene offerta attenzione pastorale per professori e alunni.

Non sono rari i casi nei quali, prima di promulgare le norme, è stata avvertita la necessità di compiere uno studio serio del problema affidandolo ad apposita commissione (Brasile, Perù). In altri casi le norme emanate riguardano più la prassi pastorale che l'indirizzo sui contenuti educativi. Ad esempio in Panama e Honduras si raccomanda ai parroci di curare che l'educazione cattolica sia impartita a tutti. La CE svizzera ha deciso di rinunciare ad emanare norme comuni data la diversità dei sistemi educativi esistenti nel paese.

9. *Mezzi di comunicazione.*

Il Libro III del Codice contiene vari canoni sui mezzi di comunicazione che rinviano ad un'attività attuativa delle Conferenze episcopali. Specialmente importanti sono quelli sulla predicazione per radio o televisione (can. 772 § 2) e sulla partecipazione di chierici o religiosi a trasmissioni che trattino questioni dottrinali (can. 831 § 2). Su entrambi gli aspetti le CE devono stabilire norme.

Alcune Conferenze hanno trattato insieme le due eterogenee fattispecie (Colombia, Perù, Filippine, Porto Rico, Portogallo, Spagna): eterogenee in quanto, come si vede, il can. 772 § 2 riguarda la materia (diffusione mediante radio o televisione della dottrina cristiana in nome della Chiesa) mentre il can. 831 § 2 si riferisce alle persone (chierici o religiosi) che partecipano a programmi che trattino problemi attinenti la fede o la morale. In questo senso alcune Conferenze che hanno considerato la fattispecie del can. 772 § 2 come un caso speciale di predicazione, stabilendo perciò che chi può predicare possa farlo anche per radio o televisione (Svizzera, Panama, Porto Rico, Brasile), a volte con l'aggiunta di qualche altro requisito di idoneità, salva l'opposizione del Vescovo del luogo di emittenza o del Superiore ecclesiastico del predicatore.

Altre Conferenze hanno stabilito una particolare normativa, che spesso richiede la missione canonica del Vescovo (Olanda, Ger-

mania ⁽⁵⁰⁾) o almeno la licenza o mandato dell'Ordinario del luogo di emittenza (Filippine, Uruguay, Jugoslavia, Venezuela, Portogallo, Colombia). Alcune hanno distinto tra programmi o emittenze « cattoliche » sulle quali l'autorità esercita la supervisione (Spagna, Venezuela, Canada, Francia) e gli altri interventi.

In alcuni paesi per i chierici e i religiosi è richiesto anche il permesso del loro Ordinario o Superiore religioso ⁽⁵¹⁾, ed è stato stabilito che devono presentarsi in televisione vestiti secondo la loro condizione canonica (Colombia, Germania, Venezuela). Alcune Conferenze con riferimento alle trasmissioni di cerimonie liturgiche hanno sottolineato che le rubriche devono essere osservate con speciale cura, dignità e rispetto.

Ancora sui mezzi di comunicazione, solo alcune CE si sono occupate delle ipotesi previste nei can. 775 §§ 2 e 3, 825 §§ 1 e 2, 830 § 1, che del resto non rientrano fra i casi di attribuzioni strettamente normative.

Secondo il can. 775 § 2, spetta alla CE preparare l'edizione di un catechismo nazionale. Del tema si è occupata la CE dell'Ecuador, che ha deciso di affidare alla Commissione episcopale di Evangelizzazione e Crescita nella fede la preparazione di un catechismo da sottoporre all'approvazione della plenaria. La CE spagnola ha rinviato a quanto già disposto in precedenza. La Conferenza filippina con base nel § 3 di questo can. 775 ha disposto che venga stabilito il « Ministry for Evangelization and Catechesis Through Electronic Media (M.E.C.E.M.) ».

Il can. 825 sottopone all'approvazione o licenza della CE la pubblicazione dei libri sacri sia in originale, sia in traduzione (§ 1) o in edizione ecumeniche (§ 2). In Brasile e in Italia si è precisato a chi spetta dare tali approvazioni ⁽⁵²⁾, mentre in Ecuador — con più rigore giuridico — è stata stabilita una procedura che distingue gli aspetti tecnici da quelli decisionali che spettano alla plenaria.

Il can. 830 § 1 prevede infine la possibilità che le Conferenze episcopali mettano a disposizione degli Ordinari del luogo un elenco o una commissione di censori dei libri. In Panama e Colombia questo compi-

⁽⁵⁰⁾ In Spagna hanno bisogno della missione i direttori di programmi religiosi cattolici.

⁽⁵¹⁾ Filippine, Porto Rico, Venezuela, Argentina, Olanda, ecc.

⁽⁵²⁾ In Brasile spetta alla Presidenza con la Commissione Pastorale, sentita la Commissione dottrinale. In Italia alla Presidenza.

to è affidato direttamente alle corrispondenti Commissioni teologiche delle CE; in Messico spetta di regola al senato dell'Università Pontificia Messicana, in Spagna i censori sono nominati dalla Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede d'intesa con quella dell'Educazione; nel Brasile l'elenco sarà determinato dalla Presidenza in concerto con la Commissione di Pastorale; in Italia lo elabora la Presidenza e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Permanente; in Ecuador e nel Salvador deve essere approvato dall'Assemblea plenaria.

10. *Catecumenato.*

Il *Codex*, seguendo le indicazioni del Concilio Vaticano II (LG 14c, AG 14), si occupa di coloro che si avvicinano alla fede, preoccupandosi che possano ricevere la formazione necessaria per essere incorporati alla Chiesa con il battesimo. Dal primo momento la Chiesa risponde al desiderio efficace di adesione accogliendo i catecumeni, introducendoli alla vita liturgica e concedendo loro alcune prerogative (can. 206).

Da qui derivano le due competenze che il Codice canonico attribuisce alle Conferenze episcopali sui catecumeni: emanare lo statuto dei catecumeni (can. 788 § 3), adattare a questo il Rituale dell'iniziazione cristiana (can. 851, 1°) ⁽⁵³⁾.

Talune CE hanno esercitato la loro competenza nelle anzidette materie in forma interlocutoria, affidandone lo studio e i relativi progetti a determinati organismi (Perù, Brasile, Colombia). Le CE del Canada e della Svizzera hanno disciplinato il catecumenato in forma sostanzialmente simile (quest'ultima con più dettagli), ponendo particolare attenzione agli aspetti comunitari e al modo di seguire il cammino catecumenale.

Le nazioni centroamericane (Salvador, Rep. Dominicana, Panama) hanno anche adottato sistemi molto simili nei quali spetta al parroco — in persona o per delega — preparare e accompagnare chi desidera essere ricevuto nella Chiesa seguendo i passi prescritti dal Rituale dell'iniziazione cristiana ⁽⁵⁴⁾.

⁽⁵³⁾ Cfr. SC 64-66. La prima di queste competenze è prevista nel Libro III e la seconda nel IV; le trattiamo insieme per i soggetti e per la materia, come fanno molte Conferenze, essendo la seconda in parte conseguenza della prima.

⁽⁵⁴⁾ È stabilito che in casi eccezionali si deve ricorrere al Vescovo diocesano (Santo Domingo, Panama) o all'Ordinario del luogo (Salvador).

In Venezuela sono fissati due requisiti principali per il battesimo degli adulti: che risulti la preparazione dottrinale e morale e l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo. È anche stabilita l'elaborazione di un catechismo per la preparazione degli adulti al battesimo o all'ingresso nella Chiesa.

Le CE dell'Ecuador e della Spagna hanno definito meglio i diritti e i doveri dei catecumeni, soprattutto per quanto riguarda la formazione catechetica e liturgica che devono ricevere, la partecipazione all'apostolato e la ricezione dei sacramentali.

La CE della Germania e di Berlino hanno adottato norme simili, in base alle quali il catecumenato si deve svolgere secondo i libri liturgici in ambito parrocchiale o sovrapparrocchiale. Nel Lussemburgo e nella Scozia non si è ritenuto necessario stabilire altre norme oltre a quelle del *Codex* ⁽⁵⁵⁾.

11. *Ecumenismo.*

In tema di ecumenismo due canoni fanno riferimento alle CE. Il can 755 § 2, nel quadro del *munus docendi*, afferma che le Conferenze episcopali devono promuovere l'ecumenismo e, a norma del diritto, possono emanare norme pratiche. Secondo il can. 844 § 4 la CE può giudicare quali altre necessità, oltre al pericolo di morte, possono rendere lecita l'amministrazione da parte dei ministri cattolici della Penitenza, dell'Eucarestia e dell'Unzione degli infermi a cristiani acattolici non orientali né ad essi equiparati dalla Santa Sede ⁽⁵⁶⁾.

Poche Conferenze, quasi tutte dell'area latinoamericana, hanno emanato norme in materia. Di quelle europee soltanto la Scandinavia ha trattato il tema, lasciando a ciascun Ordinario di determinare le fattispecie ipotizzate dal can. 844 § 4.

Vi sono due tipi di risposte riguardo alle norme pratiche per l'ecumenismo: quelle che si limitano a preannunciare la futura elaborazione di tali norme, a volte stabilendo i soggetti e la prassi di tale elaborazione (Panama, Perù, Brasile) e quelle che dettano norme pratiche.

⁽⁵⁵⁾ In Lussemburgo si adottano i rituali predisposti dalle Conferenze di lingua tedesca e francese.

⁽⁵⁶⁾ Sono equiparati agli orientali i *vecchi cattolici*, ai quali pertanto s'applica quanto disposto dal § 3 del can. 844.

Tra queste ultime il Salvador e la Rep. Dominicana hanno emanato una normativa molto simile, sottolineando l'esigenza di integrità nell'esposizione della dottrina cattolica e i mezzi per salvaguardare la fede dei fedeli. La CE equadoriana ha promulgato una normativa abbastanza ampia che pone l'accento sull'orazione, sulla promozione dell'unità interna della Chiesa e sulla carità, come mezzi principali di un vero ecumenismo. Quasi tutte le normative stabiliscono che gli atti ecumenici siano promossi dalla CE o dal Vescovo, o realizzati con la loro autorizzazione, a seconda del livello nazionale o diocesano in cui si svolgono.

La Conferenza colombiana spiega i motivi per i quali non ritiene opportuno emanare norme in materia, evidenziando il diverso atteggiamento rispetto alla Chiesa delle diverse confessioni e sette e la conseguente necessità di saper distinguere nel dialogo ecumenico.

Tre sono le Conferenze che hanno segnalato esplicitamente i casi di necessità, oltre al pericolo di morte, nei quali si possono amministrare alcuni sacramenti ai cristiani non orientali: Santo Domingo « urgencia de conciencia o dificultad grave », Haiti (« Le cas où il serait pénible à la personne de ne pas recevoir la communion au temps nécessaire ») e Messico che si sofferma sulle persone in situazioni particolari (malati, prigionieri, perseguitati, rifugiati) « cuando sus ministros no se presenten a dar servicio en el término de tres meses y a petición espontánea de los interesados » e a tutti quelli che « manifiesten un deseo vehemente y legítimo de recibirlos ».

La CE di Bolivia, Filippine, Gambia-Liberia-Sierra Leone, Ghana, India e Nigeria, lasciano al Vescovo il compito di giudicare questi casi.

12. *Sacramenti.*

Il CIC attribuisce alle Conferenze episcopali molte competenze in materia di amministrazione dei Sacramenti. Alcune di tali competenze sono ben definite e di facile attuazione⁽⁵⁷⁾; altre, come quelle riguardanti i criteri per l'assoluzione collettiva, richiedono un esercizio attento per le implicazioni teologiche della materia da disciplinare.

⁽⁵⁷⁾ Ad es. l'età della confermazione o il registro del battesimo dei figli adottivi.

1) *Battesimo.*

Il Codice attribuisce alle CE due competenze specifiche: secondo il can. 854 « il battesimo venga conferito o per immersione o per infusione, osservando le disposizioni della Conferenza episcopale » e secondo il § 3 del can. 877 le CE dovranno emanare le disposizioni relative alla registrazione del battesimo dei figli adottivi.

Le disposizioni adottate dalle Conferenze sul primo punto sono quasi tutte nel senso di accordare preferenza al rito dell'infusione, pur senza proibire l'immersione ⁽⁵⁸⁾. Sul secondo punto le disposizioni dettate sono diverse per l'attenzione dovuta alla legge civile. In Germania e Lussemburgo è richiesta la sola registrazione dei nomi degli adottanti, ma in genere è prescritto che siano registrati anche i nomi dei genitori naturali, con la dovuta riservatezza ⁽⁵⁹⁾.

2) *Confermazione.*

Per quanto riguarda il sacramento della confermazione, il can. 891 stabilisce che sia conferito « all'incirca all'età della discrezione, a meno che la Conferenza episcopale non abbia determinato un'altra età ». Questa facoltà è stata utilizzata da molte Conferenze, alcune delle quali non si sono limitate a stabilire un'età, ma l'hanno subordinata alla formazione e alla maturità nella fede (Brasile, Ecuador, Honduras, Jugoslavia, Canada, Portogallo, Gambia-Liberia-Sierra Leone, Messico). Molte, nel fissare l'età, lasciano un margine di discrezione al Vescovo o all'Ordinario (Brasile, Argentina, Belgio, Honduras, Spagna, Perù, Haïti, Jugoslavia, Nigeria).

Molte CE (soprattutto americane) seguendo il criterio del canone, hanno assunto l'età della discrezione come punto di riferimento. Discrezione che legalmente si presume dai 7 anni (can. 97 § 2); in tal senso la Colombia, Filippine, Santo Domingo, Venezuela, El Salvador, Nicaragua hanno indicato come età minima i 7 o 8 anni. Altre (tra le quali le europee) si sono orientate verso l'adolescenza, in-

⁽⁵⁸⁾ Soltanto il Belgio, la Francia e la Svizzera pongono i due riti su di un medesimo piano. In alcuni paesi è consentita l'immersione con il permesso del Vescovo o dell'Ordinario del luogo (Rep. Dominicana, Panama, Salvador, Italia, Brasile, Portogallo, ecc.); in altri sembra che l'immersione si debba escludere, non per un espresso divieto, ma per il silenzio (Porto Rico, Spagna, Nicaragua).

⁽⁵⁹⁾ La CE canadese stabilisce inoltre che è illecito battezzare prima dell'adozione tranne che lo abbiano richiesto i genitori naturali e vi sia la sicurezza che il bambino sia educato nella fede (salvo, ovviamente, il caso di pericolo di morte).

dicando età tra gli 11 e i 18 anni (Portogallo, Jugoslavia, Olanda, Italia, Francia, Svizzera, Irlanda, Belgio, Cile, Bolivia, Ecuador, Panama, Perù) ⁽⁶⁰⁾. La normativa dettata dalla CE spagnola riflette le due tendenze: indica i 14 anni, ma lascia salvo « el derecho del Obispo diocesano a seguir le edad de la discreción a la que hace referencia el canon ». Quella dell'Honduras è molto simile.

3) *Penitenza.*

La competenza attribuita dal Codice alle Conferenze episcopali sulle assoluzioni collettive è forse la più delicata da esercitare. Il can. 961 § 1, 2° stabilisce le condizioni necessarie perché si possa dare l'assoluzione in questa forma straordinaria — fuori dell'imminente pericolo di morte —; e il § 2 precisa che spetta al Vescovo diocesano valutare quando si verificano tali condizioni di grave necessità; egli infatti « tenuto conto dei criteri concordati con gli altri membri della Conferenza episcopale, può determinare i casi in cui si verifica tale necessità ».

La competenza concreta della CE non consiste nel fissare tassativamente i casi di necessità, ma nel concordare i criteri secondo i quali ciascun Vescovo potrà precisare tali casi. Non è certo che si tratti di una competenza giuridica in senso stretto; di fatto, la metà circa delle CE non si è ancora pronunciata.

Nel determinare i casi di grave necessità le CE hanno seguito criteri generali molto vari ⁽⁶¹⁾. In primo luogo molte Conferenze riconfermano il valore delle norme del Codice (can. 961-963), facendo notare che, per che ci sia grave necessità, devono verificarsi insieme le due condizioni di fatto richieste dal can. 961 § 1. Così ad es. la CE della Bolivia dice che « hay que atenerse a las normas de los cc. 961-963 » e che le dette due condizioni « deben verificarse conjuntamente » (in ugual senso Brasile e Venezuela). Alcune di queste Conferenze tengono anche a sottolineare il valore *ad validitatem* di queste norme: « fora das condições que a justifican, não se pode dar a absolvição coletiva » ⁽⁶²⁾.

⁽⁶⁰⁾ A Malta e Porto Rico circa 10 anni.

⁽⁶¹⁾ E da sottolineare il differente approccio alla questione delle Conferenze europee e di quelle di altri continenti, specie americane. Le prime ragionano piuttosto in senso sperimentale, di laboratorio, basandosi su ipotesi; le altre invece muovono dalla esperienza vissuta, da situazioni reali che bisogna regolamentare.

⁽⁶²⁾ CE del Brasile; nello stesso senso quelle del Canada e del Cile.

In certe occasioni sono stati ripresi anche criteri pastorali contenuti nelle *Nor-*

Sono molte le Conferenze che ribadiscono che il giudizio e la determinazione dei casi in cui si può impartire l'assoluzione collettiva appartengono al Vescovo. Così ad es:

« Il appartiendra aux évêques d'apprécier chaque cas »
(Africa settentrionale).

« Corresponde al Obispo diocesano dar la autorización respectiva y dictar las normas complementarias al par. 1 del canon 961 » (Bolivia).

« O Bispo diocesano poderá permitir a absolvição sacramental coletiva sem prévia confissão individual, levando em conta, além das condições requeridas pelos Câns 960-963, as seguintes recomendações e critérios » (Brasile).

I casi concreti di grave necessità segnalati dalle CE riflettono anche le diverse circostanze di ogni regione. Tra di essi si possono citare:

— La mancanza di confessore che conosca la lingua di un gruppo di penitenti (Africa del Nord) ⁽⁶³⁾.

— Le popolazioni lontane o difficilmente accessibili che il sacerdote può visitare soltanto una o poche volte l'anno e senza abbastanza tempo per ascoltare le confessioni di tutti i penitenti (Bolivia, Venezuela, Ecuador, Canada, El Salvador, Filippine, Panama) ⁽⁶⁴⁾.

— Alcune Conferenze hanno stabilito il criterio per valutare il « a lungo » (*diu*) del can. 961 § 1, cioè il tempo durante il quale i fe-

mae pastorales circa absolutionem sacramentalem generali modo impertienda della S.C. per la Dottrina della Fede (16 giugno 1972, AAS 64 (1972), 510-514), non inclusi nel Codice proprio per il suo carattere pastorale; in questa linea la CE brasiliana ricorda che « a absolvição coletiva, como meio extraordinario, não pode supplantar, pura e simplesmente, a confissão individual e íntegra com absolvição, unico meio ordinário de reconciliação sacramental ». Simili avvertimenti fanno le CE del Canada e Cile.

⁽⁶³⁾ In reatà in un caso come questo si può dare l'assoluzione senza previa confessione, entro i requisiti generali, sia a uno che a vari penitenti; la confessione tramite interprete non è proibita ma non è neanche obbligatoria (can. 930).

⁽⁶⁴⁾ La Conferenza ecuatoriana ritiene luoghi *dissitis et remotis* quelli « que carecen de comunicacion carrozable ». Alcune CE osservano a loro volta che l'inaccessibilità, oltre alla distanza e alla mancanza di strade, può anche essere dovuta a cause climatiche, come avviene d'inverno nel Canada, e nelle Filippine, nel periodo delle piogge.

Com'è noto è stato proprio questa circostanza (luoghi lontani e impervi) a far sì che si allargasse la possibilità delle assoluzioni collettive fuori l'imminente pericolo di morte.

deli si vedrebbero privati, senza propria colpa, della grazia o della Comunione ⁽⁶⁵⁾. In tal senso la CE dell'Ecuador interpreta che si potrebbe dare l'assoluzione collettiva nei luoghi che « no reciban la visita habitual de ningún sacerdote con una frecuencia de por lo menos seis meses, y siempre que se cumplan las demás condiciones previstas en la ley canónica ». Quella del Cile « considera tiempo notable para estos efectos un tiempo de dos meses », mentre per la CE della Nigeria sono necessari tre mesi e per quella del Brasile basta « cerca de um mês ».

— Non mancano CE dell'Europa che dichiarano che al momento attuale non ci sono nel suo territorio situazioni stabili di grave necessità secondo il can. 961 § 1, 2° (Francia, Irlanda, Malta, Spagna, Germania). In effetti, con i mezzi di comunicazione su cui si può contare nell'Europa occidentale, è difficile immaginare una situazione abituale in cui i penitenti non abbiano la possibilità di confessare i propri peccati. Tuttavia tale dichiarazione ha diversa portata secondo i Paesi: mentre in Germania e Malta si conclude che solo si deve dare l'assoluzione generale in pericolo di morte, nell'Irlanda si lascia al Vescovo la possibilità di segnalare casi di grave necessità, e in Spagna e Francia si ipotizzano tuttavia casi eccezionali — grande afflusso turistico, una festa patronale — nei quali si potrebbero verificare le condizioni per autorizzare l'assoluzione collettiva, esclusi i grandi raduni religiosi e i pellegrinaggi come dal can. 961, il che non è molto coerente con l'inclusione delle feste patronali tra i casi possibili ⁽⁶⁶⁾.

Due Conferenze hanno diramato norme che rispecchiano uno spiccato realismo nel giudicare la grave necessità. Sono quelle del Cile e di Santo Domingo.

La prima comincia con l'avvertire che, fuori del pericolo di morte, si deve trattare di casi « en los que los fieles se congreguen como penitentes, esto es, con el ánimo de celebrar el sacramento de la reconciliación »; infatti il can. 961 esige sia tenuto in conto « il numero dei penitenti », dei fedeli cioè che in quel momento desiderano ricevere l'assoluzione. In rapporto ad essi, e non a tutti i con-

⁽⁶⁵⁾ Tra gli emendamenti proposti allo *Schema 80* del CIC vi era quello di meglio esplicitare « quid sibi vult verbum "diu" »; ma la Commissione rispose « non pertinet ad Codicem », lasciando al diritto particolare tale precisazione (*Relatio...*, 1981, p. 227).

⁽⁶⁶⁾ Peraltro i rapporti tra queste delibere della Francia, della Spagna e anche del Canada sono evidenti.

gregati, si deve valutare l'insufficienza dei confessori. Perciò la stessa Conferenza rigetta « los modos de proceder que puedan generar confusión, sorpresa o duda en los fieles que, sin haber tenido la intención de acceder al sacramento de la reconciliación, se encuentran dentro de un grupo o multitud que recibe la absolución general ».

Nella stessa linea la CE di Santo Domingo ricorda che la scarsità di confessori deve essere « real, de ninguna manera buscada o consecuencia de una negligencia culpable al poder haberse distribuido las confesiones individuales en días próximos o en el mismo día en lugares diferentes »; al tempo stesso esige « que el motivo sea verdaderamente que los penitentes sin culpa de ellos, non se vean privados durante tiempo prolongado, de la gracia sacramental o de la comunión » (67).

Tra i mezzi per evitare che si possano dare tali situazioni le CE si richiamano all'obbligo del can. 986 § 1 di stabilire orari per le confessioni. In questo senso la CE brasiliana chiede che vengano stabiliti « horáris favoráveis, fixos e frequentes », e i Vescovi del Canada aggiungono che tale frequenza deve essere giornaliera (68).

Un'altra competenza delle CE in tema di Sacramento della penitenza riguarda la sede della confessione. Il can. 964 § 2, chiarendo che nelle chiese e negli oratori vi devono sempre essere confessionali con grata fissa, affida alle Conferenze episcopali il compito di emanare norme specifiche.

Si tratta di tutelare il diritto del penitente all'anonimato, di proteggere la dignità del sacramento e delle persone che intervengono nella sua celebrazione, e di attuare il criterio pastorale, per alcuni aspetti esigibile giuridicamente, di agevolare il più possibile la confessione integrale e contrita dei peccati, senza renderla innecessariamente onerosa al penitente o al confessore (69). Queste esigenze appaiono espressamente affermate nelle norme di molte Conferenze (Ecuador, Colombia, Inghilterra-Galles, Portogallo, Gambia-Liberia-

(67) Rimane così ben chiaro che la « necessità grave » è una situazione oggettiva, che esclude la colpa non soltanto dei penitenti ma anche quella dei pastori.

(68) « En particulier, ils attirent l'attention des pasteurs des âmes sur leur devoir de pourvoir aux confessions individuelles des fidèles, réglant les heures durant lesquelles ils pourront chaque jour accéder commodément au Sacrement de la Réconciliation (can. 986 § 1) » (sottolineato nell'originale).

(69) Mi sono occupato del problema in *El canon 964 del CIC: sobre el uso del confesonario*, in *Reconciliación y Penitencia. Actas de V Simposio Internacional de Teología*, Pamplona 1983, p. 1011-1024.

Sierra Leone, Argentina). Spesso è stabilita una certa preferenza per il confessionale normale (ritenuto adeguato alle esigenze della celebrazione) rispetto alle altre possibili sedi (Bolivia, Italia, Rep. Dominicana, Ecuador, Colombia, Africa del Nord, Guatemala).

Circa la forma delle sedi alternative, la maggioranza delle CE parla di *locutorio* (Guatemala, Porto Rico, Venezuela, Uruguay). La CE delle Filippine stabilisce che questo sia ben visibile, ad esempio attraverso un pannello di vetro; nello stesso senso dispongono anche quella di Malta, Canada, Francia ⁽⁷⁰⁾ e altre.

La CE italiana e quella iugoslava stabiliscono che la sede alternativa stia in una chiesa o in un oratorio, sia decorosa e degna del sacramento. Quelle di Malta e di Inghilterra-Galles determinano con maggiori particolari il modo secondo cui deve essere costruito sia il confessionale normale sia le altre sedi che si possono utilizzare per giusta causa.

La CE scandinava esige che la sede confessionale garantisca comunque l'anonimato; quella del Lussemburgo lo richiede in quanto possibile. La CE di Berlino auspica che la confessione possa iniziare sempre in ginocchio. Quella del Ghana conclude che il paragrafo non è applicabile nel suo territorio; e quella dell'India che bastano le norme del Codice.

Va infine rilevato che molte CE non hanno stabilito altre sedi penitenziali diverse dal confessionale, ed invece hanno emanato norme su questo: collocazione, materiali, ecc. (Salvador, Nicaragua, Panama, Gambia-Liberia-Sierra Leone, Uruguay, Haïti, India, Nigeria, Scandinavia, Ecuador, Bolivia).

4) *Matrimonio*.

Alle CE sono demandate alcune precisazioni in tema di matrimonio. Il che, specie con riferimento ai matrimoni misti, ha dato luogo a normative ampie e complesse. La CE di Malta tratta addirittura in 56 articoli quasi tutti i problemi matrimoniali di sua competenza ⁽⁷¹⁾. Vediamo in breve quali competenze il CIC affida alle CE in materia matrimoniale.

Un prima competenza riguarda le promesse matrimoniali, regolate « dal diritto particolare stabilito dalla Conferenza episcopale,

⁽⁷⁰⁾ I Decreti della Francia e del Canada sono anche qui molto simili.

⁽⁷¹⁾ Anche in Italia si sta predisponendo una Istruzione su questa materia che dovrà tener conto degli sviluppi concordatari. Un decreto complessivo sulla materia matrimoniale è stato emanato anche dalla Conferenza argentina.

nel rispetto delle eventuali consuetudini e leggi civili » (can. 1062 § 1).

Si tratta di una competenza che molto logicamente è stata attribuita alle CE, per le peculiarità che l'istituto ha in ogni regione. Di fatto molte Conferenze non hanno emanato norme, e altre si limitano a dire che nei loro paesi non esiste l'istituto civile delle promesse matrimoniali (Venezuela, Francia, Jugoslavia, Scozia, Ghana, Nigeria, Olanda, Perù, Lussemburgo). Altre CE non disciplinano l'istituto, ma soltanto i riflessi canonici delle rispettive leggi civili ⁽⁷²⁾. La CE della Spagna si limita a rinviare alla legge civile, facendo salve le disposizioni del can. 1290. Lo stesso fanno la CE di Panama, India, El Salvador, Santo Domingo e Rwanda, riconoscendo le consuetudini di alcuni luoghi.

Altre Conferenze hanno emanato una disciplina che interessa soprattutto il rito (Ecuador) o anche norme di carattere giuridico; così la CE delle Filippine, richiede per la validità canonica che le promesse di matrimonio siano fatte da persone capaci di contrarre matrimonio e per iscritto, dinnanzi ad un chierico o a due testimoni. Quelle del Cile e dell'Ecuador accomunano queste promesse con la benedizione degli anelli di fidanzamento. La Conferenza di Gambia-Liberia-Sierra Leone non riconosce « any promise of Marriage where the couple are living together in a permanent way ».

Il can. 1067 demanda alle CE la disciplina del cosiddetto *processetto matrimoniale* ossia le norme sull'esame degli sposi e le necessarie indagini pre-matrimoniali.

Molte Conferenze hanno regolato la materia con una disciplina ampia e dettagliata sull'esame dei contraenti, sulle indagini e le pubblicazioni necessarie per garantire la validità e la liceità delle nozze (Brasile, Filippine, Bolivia, Ecuador, Scandinavia, Cile, Francia, Guatemala, Inghilterra-Galles, Rep. Dominicana). Altre CE lo hanno fatto in modo più sintetico, rinviando per l'ulteriore specificazione alle leggi e alle consuetudini del luogo (Uruguay, Lussemburgo, Perù, Berlino). Di solito si esigono almeno le pubblicazioni per due giorni di festa consecutivi.

Alcune Conferenze hanno inteso che rientri nella loro competenza di stabilire la pastorale previa al matrimonio, alla quale si riferiscono i can. 1063 e 1064, non il 1067 ⁽⁷³⁾. A volte, è allegato al corrispondente

(72) Così ad es. quella di Porto Rico esige che siano portati a conoscenza dell'Ordinario del luogo gli obblighi civili sorti dalla promessa di matrimonio.

(73) Molte CE stabiliscono che tra la richiesta e la celebrazione del matrimonio vi sia un intervallo di alcuni mesi per consentire la preparazione degli sposi secondo il can. 1063 (Bénin, Bolivia, Malta, Honduras, Gambia-Liberia-Sierra Leone).

decreto un modello d'indagine pre-matrimoniale (Germania, Spagna, Porto Rico, Colombia).

La CE italiana ha tenuto conto delle implicazioni concordatarie del tema e, prima di pubblicare una istruzione pastorale, attende la definizione della normativa di applicazione del concordato. La CE iugoslava stabilisce che l'Ordinario — o un suo delegato — riveda prima del matrimonio tutta la pratica dell'indagine. La CE dell'Africa Settentrionale riflette nella sua normativa una situazione del tutto particolare:

La CERNA s'en remet aux usages des diocèses, eu égard aux besoins pastoraux propres aux diverses nationalités représentées.

Pour les chrétiens qui ne séjournent que peu de temps dans les diocèses, les prêtres qui établissent le dossier de mariage auront soin de publier les bans, non seulement dans les paroisses d'origine, mais aussi dans les groupes de travailleurs auxquels appartiennent les futurs. Dans tous ces cas et dans ceux concernant des fiancés relevant de législations différentes, ils présenteront les dossiers à l'évêque pour le *nihil obstat*.

Le norme dettate dalle CE di Malta, Venezuela e Guatemala si soffermano sulla formazione dei contraenti. Le Conferenze di Scozia e Irlanda abrogano le pubblicazioni. Nemmeno la CE del Cile le richiede; quelle del Belgio e della Francia attribuiscono a questa forma di indagine piuttosto il senso di una preghiera per i futuri sposi.

Il can. 1083 § 1 fissa come età minima per la valida celebrazione del matrimonio l'aver compiuto 16 anni per l'uomo e 14 per la donna, ma il § 2 permette alle CE di stabilire una età superiore per la liceità. La materia non presenta particolari difficoltà di interpretazione; è però da osservare che incide sullo *ius connubii* dei fedeli, il cui esercizio valido e lecito può essere limitato soltanto per causa grave, trattandosi di un diritto naturale.

Di questa competenza si è occupata la maggioranza delle Conferenze episcopali nei decreti di attuazione del CIC. Le età stabilite vanno da quelle previste dal Codice (14 e 16) ⁽⁷⁴⁾, a quelle di 18 e 20 anni ⁽⁷⁵⁾. Alcune CE hanno adeguato l'età richiesta per entrambi i

⁽⁷⁴⁾ Argentina e Panama.

⁽⁷⁵⁾ Rep. di Santo Domingo e Filippine.

contraenti, tenendo conto delle leggi civili e del divieto del can. 1071 § 1, 2° di assistere ai matrimoni che non possono essere riconosciuti civilmente, senza la previa licenza dell'Ordinario del luogo ⁽⁷⁶⁾.

Un'altra competenza è riconosciuta alle CE per la forma liturgica del matrimonio, comprendente anche la forma giuridica di dare e ricevere il consenso. Il can. 1120 autorizza infatti le CE a « redigere un proprio rito del matrimonio adeguato alle usanze dei luoghi e dei popoli conformate allo spirito cristiano » ⁽⁷⁷⁾.

Si tratta di una competenza liturgica il cui esercizio è facoltativo e che non sempre è stata esercitata; inoltre molti paesi hanno già riti adeguati. Perciò la maggioranza delle Conferenze episcopali non ha fatto uso di questa competenza e quelle che l'hanno presa in considerazione o hanno rinunciato per ora ad esercitarla (Malta, Panama, Africa Settentrionale), o rinviato ai rituali già elaborati dalla CE (Rep. Dominicana, Salvador, Venezuela), o ancora affidano ad alcuni organismi l'elaborazione e la proposta del rituale (Brasile, Ecuador, Perù).

Infine, sono attribuite alle CE due ambiti di competenza sui matrimoni misti. Secondo il can. 1126 spetta alla Conferenza episcopale stabilire il modo in cui devono essere fatte le dichiarazioni e le promesse previste dal can. 1125; secondo il can. 1127 § 2 la dispensa dalla forma canonica per i matrimoni misti deve essere concessa secondo criteri uniformi stabiliti dalla Conferenza.

Più della metà delle CE hanno emanato norme in applicazione di questi canoni. Spicca tra queste la normativa francese che costituisce un ampio documento anche sulla pastorale dei matrimoni misti.

Per le dichiarazioni e le promesse dei matrimoni misti alcune Conferenze rinviato ad un modulo o formulario, già predisposto o da elaborare, che dovrà essere sottoscritto ⁽⁷⁸⁾. È sempre richiesto che le anzidette dichiarazioni e promesse siano fatte per iscritto, tranne alcuni casi in cui possono essere date verbalmente. La CE dominicana esige che la parte acattolica *accetti* per iscritto le dichiarazioni della parte cattolica; in genere è richiesta la semplice presa d'atto.

Sui criteri per concedere la dispensa della forma, oltre a richiamare quanto stabilito dal can. 1127, le CE normalmente elencano i

⁽⁷⁶⁾ Salvador, Perù, Scandinavia, Inghilterra-Galles, Svizzera, rinviano direttamente a quella che sia in ogni momento la legge civile del luogo.

⁽⁷⁷⁾ Cfr. SC 77.

⁽⁷⁸⁾ Paraguay, Brasile, Colombia, Ecuador, Jugoslavia, Spagna, ...

motivi che giustificano la concessione: sono soprattutto l'opposizione della parte acattolica, le difficoltà che possono sorgere tra i contraenti, con i familiari o con amici, il danno economico o morale. La CE dell'Ecuador considera come motivo per la concessione della dispensa « que resulte imposible evitar que los contrayentes acudan a un ministro no católico »; in questi casi si esige che sia manifestato previamente il consenso dinanzi a due testimoni. Quella di Porto Rico richiede « la condición para la validez de que se lea, en la celebración, la dispensa de forma canónica concedida por la autoridad canónica competente ».

13. *Luoghi sacri.*

Il can. 1236 § 1 dopo aver stabilito che la mensa dell'altare fisso deve essere di pietra naturale, aggiunge: « tuttavia, a giudizio della Conferenza Episcopale, si può usare anche altra materia decorosa e solida ».

Le CE hanno dato diverse soluzioni: alcune si limitano a dare un semplice parere affermativo: che si può cioè usare un'altra materia decorosa e solida ⁽⁷⁹⁾, altre precisano il materiale che può essere utilizzato in sostituzione della pietra naturale ⁽⁸⁰⁾, altre in fine demandano il giudizio definitivo al Vescovo ⁽⁸¹⁾ o all'Ordinario del luogo ⁽⁸²⁾.

Alle CE è attribuita la competenza sulla qualifica di un santuario come *nazionale* (can. 1231) e sulla approvazione dei relativi statuti (can. 1232). Il CIC non richiede che siano emanate norme generali; perciò la maggior parte delle Conferenze eserciterà queste competenze in via amministrativa. Alcune hanno però ritenuto opportuno di fissare in una normativa previa le condizioni ed i requisiti in base ai quali saranno concesse le approvazioni. Il che è senz'altro da lodare sotto il profilo della certezza del diritto.

La CE dell'Ecuador richiede per il titolo di santuario nazionale che esso esista da almeno 25 anni, che vi sia assicurata la cura pasto-

⁽⁷⁹⁾ Belgio, India, Gambia-Liberia-Sierra Leone, Bolivia, Olanda, Berlino, Francia, Italia, Messico, Australia.

⁽⁸⁰⁾ Ecuador, Austria e Jugoslavia (legno, pietra artificiale, metallo), Guatemala (mattoni, cemento, ecc.), Brasile (legno pregiato, « granitina », « marmorite », metallo, ecc.), Porto Rico (cemento, legno duro, ecc.), Uruguay (legno e altri), Venezuela (granito artificiale, cemento, ecc.) Spagna e Cile (legno e cemento).

⁽⁸¹⁾ Colombia, Messico, Venezuela, Australia, Canada.

⁽⁸²⁾ Italia, Svizzera.

rale dei pellegrini, che in esso sia stata rispettata la dignità del culto e la fedeltà alla dottrina. L'approvazione degli statuti è sottoposta al previo assenso di una commissione *ad hoc*. Anche la CE filippina stabilisce alcune condizioni, tenendo conto dell'effettivo significato « nazionale » del santuario nella vita del paese e richiedendo per l'approvazione degli statuti la adeguata cura dei fedeli e della liturgia e la chiarezza delle sue clausole.

La CE messicana ha approvato direttamente il santuario nazionale *Basilica de N^a S.ra de Guadalupe en el Tepeyac*. Quella italiana prevede che « l'organo competente a dichiarare nazionale un santuario e ad approvare i relativi statuti, a norma dei can. 1231 e 1232 del Codice di diritto canonico, è il Consiglio Episcopale Permanente, previa istruttoria a cura della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ». Dal canto suo la Conferenza del Cile stabilisce che, nell'espletare queste competenze, verrà seguito lo stesso tramite che per l'erezione e approvazione di statuti di associazioni pubbliche nazionali, e esige che rimanga chiaro che « la autoridad para la labor pastoral del santuario es el Ordinario del lugar ».

14. *Giorni di festa.*

Il can. 1246 § 1 fissa i giorni di precetto universali ⁽⁸³⁾. Il § 2 stabilisce che la CE, « previa approvazione della Sede Apostolica, può abolire o trasferire alla domenica alcuni giorni festivi di precetto ». Si tratta di una facoltà che tiene conto sia delle diverse consuetudini locali che delle circostanze della vita sociale — lavorative soprattutto —, che possono rendere opportune queste variazioni del calendario. Quasi tutte le Conferenze episcopali hanno fatto uso della facoltà, che, come si vede, è facoltà di abolire il precetto o spostare la festa.

La maggior parte delle CE fanno uso di queste due possibilità: spostano cioè certe feste e aboliscono il precetto di altre (Africa del Nord, Australia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Ecuador, Francia, Gambia-Liberia-Sierra Leone, India, Nigeria, Perù, Repubblica Dominicana, El Salvador, Scandinavia, Scozia, Venezuela).

Data la tendenza — perlomeno in alcuni Paesi — all'aumento del tempo libero, sarebbe preferibile, anche per motivi teologico-liturgici

⁽⁸³⁾ Sono gli stessi indicati nel Codice del 1917; tranne la festa del 1° gennaio che è attualmente della Maternità divina di Maria, mentre prima era della Circoncisione del Signore.

gici, conservare le feste nella data propria, ricordando ai fedeli che la legge del precetto non obbliga quando vi sono serie difficoltà per osservarla. Sembra questa l'interpretazione della CE guatemalteca che alla fine del decreto aggiunge: « nei luoghi dove si conserva la tradizione o l'abitudine di celebrare le feste di precetto nel loro giorno, queste non obbligano sotto pena di peccato ». Analogamente, quelle di Jugoslavia, Porto Rico, Haiti e Svizzera non spostano le feste, ma aboliscono il precetto in certi casi.

Altre preferiscono spostarle (Inghilterra-Galles, Filippine, Guatemala). Il Belgio e la Francia rinviando alla normativa precedente, già approvata e consolidata. In Spagna la materia è oggetto di Accordi con lo Stato e ad essi la CE rinvia ⁽⁸⁴⁾. In questa prospettiva la CE svizzera distingue tra feste « protette dalla legge civile » — che si conservano — e quelle non protette, per le quali è abolito il precetto, raccomandando di celebrare la Messa del giorno con particolare solennità. Quelle dell'Australia e dell'Inghilterra-Galles seguono il sistema di abolire o spostare il precetto di alcune feste negli anni in cui cadono di lunedì o di sabato. In Germania i giorni di precetto variano da diocesi a diocesi.

15. *Il digiuno e l'astinenza.*

Due canoni rinviano alle Conferenze episcopali in questa materia ⁽⁸⁵⁾. Il can. 1251 con riferimento all'astinenza dalle carni consente alla CE di fissare un altro alimento come oggetto dell'astinenza; il can. 1253 stabilisce che la Conferenza episcopale « può determinare ulteriormente l'osservanza del digiuno e dell'astinenza, come pure sostituirvi, in tutto o in parte, per altre forme di penitenza, soprattutto opere di carità ed esercizi di pietà ».

Le CE hanno dato in genere una soluzione congiunta ai due aspetti. La facoltà del can. 1253 spesso si è concretizzata nell'alternativa offerta ai fedeli di sostituire l'astinenza della carne il venerdì con altre mortificazioni e opere di pietà, tra le quali le più ricorrenti sono l'astensione dalle bevande alcoliche, dal fumo o dagli spettacoli; assistere alla Messa, recitare il Rosario o fare la *Via Crucis*; visitare mala-

⁽⁸⁴⁾ Benché allo Stato non interessi che alla festa sia annesso il precetto. L'Accordo mira piuttosto a far sì che alcune feste di precetto siano anche feste lavorative. Cfr. Accordo del 3 gennaio 1979 sugli Affari Giuridici, art. III.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. SC 110 e 22.

ti, poveri o anziani ⁽⁸⁶⁾. Altre indicazioni precisano cosa si intende per digiuno e per assistenza. Ad es. la CE del Cile definisce il digiuno come « privación de alimentos o, por lo menos, en cantidad notoria con relación a lo habitual »; e quella dell'Africa Settentrionale « ne faire qu'un repas dans la journée »; e quella della Svizzera come « una privazione sostanziale di cibo » ⁽⁸⁷⁾.

In molti paesi si conserva l'obbligo dell'astinenza delle carni i venerdì di quaresima (Rep. Dominicana, Spagna, Panama, Italia, Colombia, Bolivia, Honduras, Jugoslavia, Nicaragua, El Salvador, Porto Rico, Uruguay). Le altre nella maggior parte hanno mantenuto almeno il digiuno e l'astinenza del mercoledì delle ceneri e del venerdì santo ⁽⁸⁸⁾. Soltanto le CE del Perù e dell'India hanno concesso ai fedeli la possibilità di sostituire *sempre* il digiuno e l'astinenza con altre pratiche. Quella del Gambia-Liberia-Sierra Leone lascia al Vescovo la competenza; e quella del Belgio sopprime l'astinenza dalle carni mantenendo però l'obbligo di fare qualche penitenza il venerdì.

16. *Affari patrimoniali.*

Le competenze delle CE in tema di beni temporali sono molte e riguardano: *a*) l'aiuto economico alla Chiesa; *b*) il sostentamento del clero; *c*) l'amministrazione dei beni.

a) Dell'*aiuto economico alla Chiesa* tratta innanzitutto il can. 1262, il quale dispone che i fedeli devono aiutare la Chiesa con le sovvenzioni richieste « secondo le norme emanate dalla Conferenza episcopale ».

Le soluzioni adottate sono diverse: alcune Conferenze si preoccupano di indicare quali sono le collette nazionali (Venezuela, Salvador, Panama, Santo Domingo); altre indicano i criteri perché i fedeli possano calcolare quanto dovuto ⁽⁸⁹⁾; altre, muovendo dalla riforma

⁽⁸⁶⁾ Vi sono anche alternative interessanti, come dedicare più tempo alla famiglia (Australia).

⁽⁸⁷⁾ Così anche la francese, che aggiunge inoltre « un temps notable pour la prière ». Inghilterra-Galles e Irlanda: « the amount of foods we eat is considerably reduced ».

⁽⁸⁸⁾ Australia, Canada, Cile, Colombia, Ecuador, Filippine, Francia, Malta, Messico, Nigeria, Olanda, Scandinavia, Svizzera, Venezuela.

⁽⁸⁹⁾ L'Olanda e l'India l'1% delle entrate familiari; il Cile l'1% come contribuzione obbligatoria; la Colombia la retribuzione di un giorno all'anno, così anche l'India per i più poveri.

della materia, hanno istituito e disciplinato nuovi tipi di fondi per la Chiesa (Jugoslavia, Salvador, Scandinavia, Rep. Dominicana), determinando a volte un contributo fiscale (Cile, Colombia) ⁽⁹⁰⁾.

Altre Conferenze trasferiscono al Vescovo diocesano la competenza sulle collette (Messico, Scozia, Svizzera, Irlanda, Perù), mancando le condizioni per una disciplina comune.

In altri paesi sono confermati i sistemi di tributi ecclesiastici già esistenti (Lussemburgo, Berlino, Germania); in altri, più in sintonia con gli orientamenti del Concilio, si auspica il superamento di questi sistemi (Brasile, Filippine) e che i fedeli contribuiscano in modo volontario (Inghilterra-Galles, Irlanda, Porto Rico, Scozia).

È di competenza delle CE statuire quanto concerne la raccolta o richiesta di elemosine per istituzioni o fini pii. Il can. 1265 § 1 richiede il permesso scritto dell'Ordinario del luogo dove si chiede e dell'Ordinario di colui che chiede — salvo il diritto dei mendicanti —; il § 2 afferma invece che la CE *può* emanare norme al riguardo.

Poche Conferenze europee hanno emanato norme in materia ⁽⁹¹⁾; quelle latinoamericane sono state più esplicite.

I decreti di queste ultime di solito esigono il permesso scritto dell'Ordinario diocesano. Quelle del Venezuela, Panama, Santo Domingo e, in parte, delle Filippine hanno emanato norme fra loro simili, che tendono ad assicurare l'informazione da parte degli organizzatori all'autorità sui fini, sul risultato e sull'uso delle collette e ad escludere raccolte per fini filantropici estranei alla Chiesa.

La CE cilena distingue tra le collette, che comportano una certa pubblicità per il modo e l'occasione in cui vengono fatte, e le elemosine che i fedeli, liberamente, possono fare a chi vogliono e secondo le loro intenzioni.

b) Per il *sostentamento del clero*, le cui linee generali di riforma sono state fissate dal Concilio (CD 21, 28, 31; PO 20, 21), è stata decisa l'eliminazione graduale del sistema dei benefici.

⁽⁹⁰⁾ È discutibile che possano farlo le CE, poiché il CIC riconosce soltanto ai Vescovi questa potestà fiscale, da esercitare a norma di legge e salvo le consuetudini vigenti.

⁽⁹¹⁾ La Francia ha disciplinato le richieste fatte dai missionari di passaggio sul suo territorio. L'Irlanda mantiene in vigore le decisioni del Concilio plenario di Maynooth (1956) e l'Austria stabilisce che le questue sovradiocesane devono essere autorizzate dalla CE.

La materia è delicata, in quanto comporta la sostituzione di questo sistema con un altro più adeguato, e l'esame delle situazioni dei benefici in ciascun paese. Perciò il can. 1272 stabilisce che il regime di questi istituti, dove ancora esistono, debba essere stabilito dalla CE « con norme opportunamente concordate con la Sede Apostolica e dalla medesima approvate, così che i redditi e anzi per quanto è possibile la stessa dote dei benefici siano a poco a poco trasferiti all'istituto di cui al can. 1274 § 1 », ossia all'istituto diocesano per il sostentamento del clero.

In molti paesi i benefici propriamente detti — quelli, cioè, ai quali si riferisce il canone — non esistono ⁽⁹²⁾; perciò la maggior parte delle Conferenze episcopali non hanno trattato il problema. Lo hanno fatto soltanto quelle di Spagna, Malta, Austria, Svizzera, Cile e Perù.

In Spagna è stato disposto che sia le rendite che la dote dei benefici ancora esistenti passino al Fondo diocesano per il sostentamento del clero; è stato fissato un giusto compenso per i beneficiati e il criterio per qualificare i beni come *beneficiali* con il conseguente trasferimento al Fondo predetto.

In Svizzera e Austria, invece, è stata stabilita la validità transitoria della normativa del CIC del 1917 sull'amministrazione — non sulla collazione — dei benefici, finché non si provveda diversamente.

Le Conferenze peruviana e cilena hanno demandato la materia al singolo Vescovo diocesano.

In Italia la sostituzione dei benefici per un nuovo sistema di sostentamento del clero è stata regolata, entro il quadro dell'Accordo del 1984 sulla revisione del Concordato del 1929, nelle norme sugli enti e i beni ecclesiastici. La CE maltese ha stabilito una nuova normativa secondo la quale i canoni del 1917 conservano una funzione suppletoria.

Alcune CE si sono occupate delle Assicurazioni sociali del clero, a norma del can. 1274 § 2. Quelle di Ecuador, India, Porto Rico, El Salvador e Messico conservano e potenziano gli Istituti sociali già esistenti per il clero. Quelle di Spagna rinvia agli Accordi con lo Stato. Altre desiderano che venga stabilito un sistema di

⁽⁹²⁾ Le CE di Filippine, Jugoslavia, Scozia, Olanda, Panama, Gambia-Liberia-Sierra Leone, Inghilterra-Galles, Haiti, Nigeria e Rwanda lo affermano esplicitamente.

previdenza a livello diocesano (Cile, Gambia-Liberia-Sierra Leone, Bénin).

c) Le norme che interessano la *amministrazione dei beni ecclesiastici* riguardano la determinazione degli atti di amministrazione straordinaria, l'alienazione e la locazione dei beni.

Gli statuti delle persone giuridiche devono indicare « gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria »; ove queste norme manchino, spetta al Vescovo diocesano determinare tali atti (can. 1281). Per le diocesi « spetta alla Conferenza episcopale stabilire quali atti debbano ritenersi di amministrazione straordinaria » (can. 1277).

Poiché si tratta di un profilo che incide sulla validità dei negozi, è stato subito regolato da quasi tutti le Conferenze, seguendo diversi criteri:

1) alcune CE elencano gli *atti giuridici* che devono essere considerati di amministrazione straordinaria (Panama, Argentina, Canada, Colombia);

2) altre si basano sul valore pecuniario del negozio, qualunque ne sia la natura, in modo analogo alle alienazioni; fissando *una quantità* massima, assoluta (Santo Domingo, Lussemburgo, Brasile, Bolivia, Filippine) o relativa all'ammontare del bilancio preventivo diocesano o ad un altro parametro (Australia, Africa del Nord, Berlino);

3) altre considerano atti di amministrazione straordinaria quelli non previsti nel bilancio ordinario (Perù, Honduras, Messico, Porto Rico, Portogallo).

Altre hanno seguito un sistema misto (Olanda, Canada, Honduras, Messico, Perù, Bénin, India).

Per affinità di natura giuridica, la disciplina degli atti di amministrazione straordinaria costituisce il punto di riferimento di quella delle alienazioni e locazioni.

Per le alienazioni, secondo il can. 1292, spetta alla CE fissare soltanto due somme (che il CIC chiama massima e minima). La somma minima è quella sopra la quale si richiede, per la validità dell'alienazione, il permesso dell'autorità competente; la somma massima è la quantità sopra la quale si richiede inoltre il permesso della Santa Sede. Lo stesso can. 1292 § 1 individua l'autorità competente a concedere l'autorizzazione e disciplina il caso delle diocesi.

A questo si sono limitate molte Conferenze episcopali, fissando le due somme o in modo assoluto ⁽⁹³⁾ o in modo relativo o con clausole di adeguamento ⁽⁹⁴⁾.

Alcune CE nel fissare questi limiti hanno inoltre stabilito o richiamato le norme sulle alienazioni. Ad esempio, quella dell'Ecuador richiama il can. 638 § 3; quella dell'Honduras fissa condizioni per la validità civile del negozio; ecc.

Per le locazioni, il can. 1297 demanda alle Conferenze di « stabilire norme... soprattutto circa la licenza da ottenersi dalla autorità ecclesiastica competente ».

Poiché la licenza è condizione principale e necessaria di questi negozi, ed il can. 1295 equipara alle alienazioni « qualunque altro affare che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione », alcune CE hanno equiparato le locazioni alle alienazioni, subordinandole esplicitamente agli stessi o ad analoghi requisiti (Spagna, Colombia, Filippine, Honduras, Porto Rico, Venezuela).

Altre Conferenze hanno fissato norme specifiche. Quella scozzese ha stabilito che sia l'Ordinario del luogo a determinare i requisiti caso per caso, quando si tratta di beni diocesani, e che sia la CE quando si tratta di beni di persone giuridiche interdiocesane o nazionali. Quella del Portogallo esige l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo « que deverá aprovar os termos do contrato a realizar ordinariamente de forma que tenha validade no foro civil »; quella jugoslava stabilisce che la locazione sia fatta con la licenza e secondo le indicazioni dell'Ordinario del luogo. Analogamente hanno statuito le CE della Colombia e del Messico. Quella italiana dà norme specifiche per casi diversi, come pure quelle di Germania, Ecuador, Argentina e altre.

17. *Materie processuali.*

Le competenze in materia processuale che il CIC attribuisce alle Conferenze episcopali sono tre: una di autorizzazione e due di carattere normativo.

⁽⁹³⁾ Argentina, Canada, Colombia, Porto Rico, Berlino, Africa del Nord, Cile, Austria, Rwanda.

⁽⁹⁴⁾ In Brasile, 100 e 3000 volte il salario minimo di Brasilia; in Colombia 10 e 1000 volte il salario minimo mensile; in Inghilterra-Galles, Belgio e Australia le somme saranno adeguate al costo della vita.

1) *Giudice unico.*

Il can. 1425 stabilisce che alcune cause siano riservate ad un tribunale collegiale, ma nel § 4, prevede che la CE possa autorizzare il Vescovo ad affidare la causa ad un unico giudice, nel caso non si riesca a costituire un tribunale di primo grado.

Molte Conferenze hanno dato questa autorizzazione in modo generale ⁽⁹⁵⁾; altre decideranno caso per caso, come quella del Brasile che demanda alla presidenza l'autorizzazione. Nessuna ha esplicitamente escluso l'autorizzazione; quella italiana concede il permesso escludendo però il giudice unico per le cause che per legge richiedono un tribunale collegiale, il che equivale in pratica a negare il permesso.

2) *Norme sulla transazione, il compromesso e il giudizio arbitrale.*

Il can. 1714 prevede che le CE possano emanare una legge su questi tre istituti che servono ad evitare i processi. Si tratta di una competenza facoltativa, che soltanto la Conferenza della Nigeria ha esercitato. Le poche altre che si sono occupate del tema rinviano alla legge civile (Panama, Italia, Gambia-Liberia-Sierra Leone, El Salvador, Guatemala) o si limitano ad esigere che si tentino queste possibili soluzioni prima di iniziare un processo (Cile).

3) *Consiglio diocesano di conciliazione amministrativa.*

Le CE hanno anche la facoltà di stabilire che in ciascuna diocesi ci sia un consiglio per ricercare una equa soluzione alle controversie amministrative, disciplinato dalla normativa emanata dalla stessa Conferenza (can. 1733 § 2).

Soltanto le CE di Argentina, Filippine, Olanda, Salvador, Nigeria e Panama hanno stabilito norme in materia ⁽⁹⁶⁾. Altre conferenze lasciano l'iniziativa al Vescovo diocesano, come prevede lo stesso can. 1733 § 2 ⁽⁹⁷⁾.

JOSÉ T. MARTÍN DE AGAR

⁽⁹⁵⁾ Canada, Filippine (per 5 anni), Portogallo, Jugoslavia, Messico, Scandinavia, Perù, Ecuador, ecc.

⁽⁹⁶⁾ Particolarmente dettagliate sono le disposizioni della CE olandese. In Salvador è stato creato un Consiglio Nazionale per tutta la Provincia ecclesiastica.

⁽⁹⁷⁾ Venezuela, Messico, Italia, Guatemala, Malta, Ecuador, Bolivia, India, Venezuela.